



N. 68 - marzo 2019

AA.SS. nn. 1146 e 647 - Norme in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

Premessa

I disegni di legge nn. 1146 e 647, assegnati in sede **redigente** alla 7^a Commissione, intendono innovare la disciplina in materia di **libero accesso alle informazioni scientifiche** prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'art. 4 del [D.L. 91/2013](#) (L. 112/2013). Il disegno di legge n. 1146, **approvato dalla Camera dei deputati**, con riferimento al medesimo oggetto, interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore ([L. 633/1941](#)).

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il 17 luglio 2012 la Commissione europea aveva adottato la [Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione](#) (2012/417/UE). La Commissione – ricordato che le politiche di accesso aperto (c.d. *Open access* – OA) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n.6) – aveva evidenziato che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (considerando n. 10). In particolare, la Commissione aveva raccomandato agli Stati membri di provvedere affinché l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenisse quanto prima possibile, e comunque **non più di 6 mesi** dopo la data di pubblicazione, **ampliati a 12 mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane**. Aveva altresì, raccomandato di adoperarsi affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici definissero politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse.

La materia è stata disciplinata nell'ordinamento italiano dal citato art. 4 del [D.L. 91/2013](#) (L. 112/2013). In particolare, il co. 2 ha affidato all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, specificando che ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno

2 uscite all'anno, ed includano una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso. Ha specificato, inoltre, che l'accesso aperto si realizza, alternativamente:

- al momento della prima pubblicazione, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente (c.d. [gold road](#), o via d'oro);
- tramite la ripubblicazione (da parte dell'autore), senza fini di lucro, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione (a titolo non gratuito) per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, ed entro 24 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali (c.d. [green road](#), o via verde).

Il co. 2-bis ha escluso l'applicazione delle disposizioni di cui al co. 2 nel caso in cui i diritti su tali risultati siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal [d.lgs. 30/2005](#). Il co. 3 ha disposto che, al fine di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, il MIBAC e il MIUR adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati che rispettivamente gestiscono, quali quelle riguardanti l'Anagrafe nazionale delle ricerche, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. Il co. 4 ha previsto che dall'attuazione di tali previsioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Successivamente, è intervenuta la [Raccomandazione 2018/790/UE](#) del 25 aprile 2018 che, nel sostituire la precedente 2012/417/UE, ne ha sostanzialmente confermato i principi. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito, la Raccomandazione 2018/790/UE ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "**preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)**".

Il contenuto del disegno di legge n. 1146

L'articolo 1, co. 1, lett. a), modifica il co. 2 dell'art. 4 del [D.L. 91/2013](#). In particolare:

- ridefinisce l'**ambito di applicazione** stabilendo che esso concerne i **risultati e i dati, anche parziali, della ricerca**, quando documentati in opere scientifiche pubblicate su periodici, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione (**e non più solo i risultati documentati in articoli**);
- specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati della ricerca scientifica finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici sono adottate dai **soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a fini non commerciali**;
- **elimina** la necessità di un **numero minimo** di **uscite** annue dei periodici su cui devono essere edite le pubblicazioni scientifiche, gli atti di convegni o i materiali audio e video;

- stabilisce che l'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente al momento della prima pubblicazione oppure dopo un determinato lasso di tempo dalla prima pubblicazione quando quest'ultima ha avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari;
- nel caso della c.d. **green road**, **riduce i tempi** – rispettivamente, (da 18) a 6 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e (da 24) a 12 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

In tal modo, si opera un allineamento ai tempi indicati dalle Raccomandazioni europee.

L'articolo 1, co. 1, lett. b), sostituisce il co. 3 del medesimo art. 4 del D.L. 91/2013, disponendo, l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per:

- l'adozione di strategie coordinate per realizzare **l'interoperabilità delle banche dati** da essi rispettivamente gestite (invece dell'unificazione delle banche dati prevista a legislazione vigente);
- la **costituzione di un'infrastruttura nazionale** - previa individuazione del soggetto preposto alla relativa gestione - per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche con l'adozione di linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Questo aspetto rappresenta una novità rispetto alla normativa vigente;
- la creazione e l'adozione di **sistemi ad accesso aperto**, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca. Si tratta di una ulteriore novità rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 1, co. 1, lett. c), inserisce il co. 3-*bis* al medesimo art. 4 del D.L. 91/2013, stabilendo che il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al [d.lgs. 177/2005](#), promuove il potenziamento e la valorizzazione **dell'informazione e della divulgazione scientifica** su tutte le piattaforme e i canali della società concessionaria, anche mediante iniziative congiunte con le università e con gli enti pubblici di ricerca di cui al [d.lgs. 218/2016](#), nonché l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della società medesima. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello schema di contratto, acquisisce, su questo punto, il parere del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'art. 45 del d.lgs. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) reca la definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e fissa in cinque anni il termine per il rinnovo del contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI. L'attuale [contratto nazionale di servizio](#) ha validità per il periodo 2018-2022. L'art. 45 stabilisce peraltro quali sono gli ambiti che devono essere garantiti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Il d.lgs. 218/2016 reca norme di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Gli enti pubblici di ricerca rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto decreto legislativo sono i seguenti:

- a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
- b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
- c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
- d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
- e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
- f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM;
- g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
- h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;
- i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;
- l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
- m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";
- n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
- o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - IN-VALSI;
- p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;
- q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
- r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
- s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);
- t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
- u) Istituto Superiore di Sanità - ISS;
- v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.

Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale, **l'articolo 1, co. 1, lett. d)**, sostituendo il co. 4 dell'art. 4 del D.L. 91/2013, autorizza la spesa di € 1 mln nel 2019 ed € 0,2 mln annui a decorrere dal 2020, mentre a legislazione vigente si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza ulteriori oneri.

In base **all'articolo 1, co. 1, lett. e)**, che inserisce i co. 4-*sexies* e 4-*septies* nell'art. 4 del [D.L. 91/2013](#), alla copertura dell'onere si provvede:

- quanto a € 1 mln per il 2019 e a € 0,2 mln annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- quanto a € 0,2 mln per il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 1, co. 763, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

L'articolo 1, co. 2, inserisce l'art. 42-*bis* nella [L. 633/1941](#), nel Capo IV recante *Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere*. Il co. 1 del nuovo articolo dispone che l'autore di una pubblicazione scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, ha il diritto - purchè senza fini commerciali - di

renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o comunque dopo non più di 6 mesi dalla prima pubblicazione per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore è tenuto a indicare gli estremi della prima edizione e a specificare il nome dell'editore. Il co. 2 del nuovo articolo stabilisce che l'autore rimane titolare del suddetto diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore e le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal co. 1 sono nulle.

In base all'art. 38 della L. 633/1941, nell'opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza delle disposizioni recate dagli artt. 39-43. In particolare, l'art. 42 stabilisce che l'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Il contenuto del disegno di legge n. 647

Il disegno di legge n. 647 riproduce il testo dell'originaria proposta della Camera, l'A.C. 395, poi modificata durante l'esame in prima lettura presso quel ramo del Parlamento.

L'**articolo 1, co. 1, lett. a)**, modifica il co. 2 dell'art. 4 del [D.L. 91/2013](#). In particolare:

- specifica che le misure per l'accesso aperto ai risultati della ricerca sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica per **finalità non commerciali** ed **elimina il numero minimo di uscite** dei periodici che documentano le pubblicazioni scientifiche;
- include anche **l'eventuale materiale audio e video allegato all'articolo** tra i materiali che vanno resi accessibili a titolo gratuito dal luogo e dal momento scelti dall'utente;
- **riduce i tempi della ripubblicazione** – rispettivamente, (da 18) a 6 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e (da 24) a 12 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

L'**articolo 1, co. 1, lett. b)**, dispone la nullità di qualsiasi forma contrattuale che possa impedire, di fatto, l'accesso aperto ai risultati delle ricerche scientifiche. In particolare, introducendo a tal fine il co. 2-ter nello stesso art. 4 del D.L. 91/2013, stabilisce che è nullo il contratto di edizione:

- se l'editore della pubblicazione realizzata con le modalità di accesso aperto dalla prima pubblicazione (art. 4, co. 2, lett. a), DL 91/2013) ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi;
- se uno o più autori della pubblicazione realizzata in fase di ripubblicazione senza fini di lucro (art. 4, co. 2, lett. b), DL 91/2013) hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione.

In base all'art. 118 della L. 633/1941, per contratto di edizione si intende il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno. L'art. 119 stabilisce, tra l'altro, che il contratto può avere per oggetto tutti i

diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

L'**articolo 1, co. 1, lett. c)**, prevede l'istituzione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di una **Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica**, con il compito di individuare le migliori forme di diffusione dell'informazione culturale scientifica attraverso i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Stabilisce, inoltre, che le trasmissioni relative all'informazione culturale e scientifica devono essere previste all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la RAI Radiotelevisione italiana Spa. A tali fini, introduce il co. 3-*bis* nel medesimo art. 4 del D.L. 91/2013.

a cura di Rosella Di Cesare

*Ufficio ricerche sulla legislazione comparata
e per le relazioni con il C.E.R.D.P.*

L'ultima nota breve:

*A.S. 925 - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo -
Marzo 2019*

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it